

CAMERA DEI DEPUTATI N. 398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per il completamento della perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto ogni lavoratore, pubblico o privato, ha diritto alla retribuzione. Questo diritto si acquista *de jure* con l'assunzione al lavoro, e si mantiene anche quando il lavoratore va in pensione, poiché la pensione è un prolungamento della retribuzione del lavoro, da utilizzare in tempo differito. Questo diritto è stato autorevolmente sancito dalla Corte costituzionale sulla base degli articoli 36 e 38 della Costituzione, ed ha grande importanza rilevare che la Corte costituzionale ha completato e sancito il principio suddetto affermando che il trattamento economico deve essere proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto non solo nel momento nel quale il lavoratore lascia il servizio attivo ma in ogni momento, e

che al pensionato devono comunque essere assicurati i mezzi adeguati alle sue necessità di vita. Alcuni studiosi, in aggiunta a quanto sentenziato, hanno detto che per quanto riguarda la parità del trattamento economico deve essere osservato anche l'articolo 3 della Costituzione.

Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ripropone e rispetta di fatto e in diritto le norme costituzionali nell'applicazione dei suddetti principi, perché dispone che la pensione statale debba essere calcolata sull'ultimo stipendio percepito dal lavoratore. E tenendo conto che lo stipendio è graduato secondo l'importanza delle mansioni ne

discende, di conseguenza, anche il rispetto del principio della retribuzione economica secondo la qualità del lavoro.

L'applicazione di questo principio non è avvenuta con l'approvazione della legge 17 aprile 1985, n. 141. Se fosse avvenuta avrebbe dato luogo alla continuazione dell'istituto delle riliquidazioni, istituto che è stato creato all'epoca delle prime disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, ed è stato utilizzato ininterrottamente, con piena soddisfazione di tutti, fino al 31 dicembre 1972, e poi sostituito di nuovo dal sistema basato su aumenti percentuali annui (legge 29 aprile 1976, n. 177).

Infatti, con l'approvazione della legge n. 141, si è dato solo l'avvio alla soluzione del problema delle cosiddette « pensioni d'annata »; ma l'articolo 6, che nel testo approvato in sede referente avrebbe risolto una volta per sempre l'annoso problema, dalla sede legislativa è uscito monco e, come non hanno mancato di rilevare numerosi colleghi, anche in sede di Commissione affari costituzionali, il Parlamento è costretto ad interessarsi di nuova della questione perché gli squilibri residui sono di notevole entità e tendono sia ad amplificarsi per effetto delle indicizzazioni, sia a moltiplicarsi per il permanere della prassi perversa secondo la quale i miglioramenti economici concessi al personale in servizio non vengono estesi al personale in quiescenza.

Per colmare questa lacuna viene presentata questa proposta di legge, la quale all'articolo 1, riallacciandosi alla citata legge 17 aprile 1985, n. 141, con una opportuna graduazione della spesa prevede:

in un primo tempo la concessione di aumenti percentuali dell'entità stimata di

circa il 50 per cento dell'intero ammontare degli adeguamenti già approvati;

subito dopo, la totale riliquidazione con l'introduzione, per tutti, del principio dell'aggancio tra pensione e retribuzione.

Il ricorso alla riliquidazione si rende necessario in quanto nel tempo sono venuti a determinarsi squilibri tali da non poter essere corretti con sistemi automatici. Questa tesi fu autorevolmente sostenuta dal procuratore generale della Corte dei conti che, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1983, affermò che « il continuo modificarsi dell'ordinamento delle carriere dei dipendenti pubblici rende impossibile adottare un sistema automatico di adeguamento delle pensioni ». E la citata legge n. 141 del 1985 non ha affatto migliorato la situazione.

L'adozione del sistema della riliquidazione non contraddice neppure le conclusioni della Commissione interministeriale Colletti, la quale con molte perplessità le aveva escluse unicamente perché il provvedimento in elaborazione, rappresentando solo la prima fase della riliquidazione, non giustificava un lavoro così oneroso. E questo principio è stato rispettato anche nella prima parte dell'articolo 1 della presente proposta di legge, che riguarda pur essa una fase transitoria.

L'articolo 2 risolve definitivamente il problema dell'equiparazione tra pensione e retribuzione complessiva.

L'articolo 3 dispone che le norme previste per i pensionati statali siano estese, in quanto applicabili, ai pensionati degli enti locali.

L'articolo 4 indica la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono ulteriormente adeguate secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1988 sono aumentate del 20 per cento. Gli aumenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni determinate ai sensi della legge 17 aprile 1985, n. 141, con riferimento alla data del 31 dicembre 1987;

b) dal 1° luglio 1988 le pensioni delle Casse facenti parte degli istituti di previdenza sono aumentate del 30 per cento ed in ragione del 20 per cento a decorrere dal 1° luglio 1987. Tali aumenti sono da computarsi sull'importo delle singole pensioni determinate ai sensi della legge 17 aprile 1985, n. 141, con riferimento rispettivamente alle date del 31 dicembre 1986 e del 31 dicembre 1987;

c) dal 1° gennaio 1988 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni di attività ivi compreso ogni altro assegno o indennità pensionabili, in vigore alla stessa data.

2. La riliquidazione di cui alla precedente lettera c) compete anche al personale cessato dal servizio posteriormente ai periodi indicati nella tabella allegata alla legge 17 aprile 1985, n. 141 e nell'articolo 4 della stessa legge, sempreché non abbia già fruito di eventuali ulteriori miglioramenti economici concessi al personale in servizio.

ART. 2.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988 all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipen-

denti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione è liquidata con aggancio agli stipendi del personale di pari grado con pari anzianità in essere senza discriminazione di qualsiasi natura e specie a tutti i dipendenti ed ex dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi quelli assistiti dall'INPS nonché a quello allo stesso equiparato o parificato con leggi speciali, quali i segretari comunali e provinciali e delle camere di commercio o quello trasferito alle regioni a seguito del decentramento dei servizi statali. Il medesimo criterio verrà applicato per il restante personale di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ».

ART. 3.

1. Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono estese, in quanto applicabili, alle pensioni di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

2. Gli oneri relativi agli articoli 1 e 2 della presente legge e quelli derivanti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, o che comunque attengono alle pensioni di cui all'articolo 4 della legge n. 141 del 1985, sono a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando le maggiori entrate previdenziali, ivi contabilizzando anche il virtuale onere a carico dello Stato quale datore di lavoro, derivanti dagli aumenti delle retribuzioni del personale in servizio.